



ALL. B

**BANDO PER LA CORRESPENSIONE DI CONTRIBUTI
A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI CHE METTONO A DISPOSIZIONE ALLOGGI
PRECEDENTEMENTE SFITTI A LOCATARI MENO ABBIENTI,
AI SENSI DELL'ART. 6, SECONDO PERIODO, DELLA L.R. 6/2003. CONTRIBUTO ANNO 2014**

Termine ultimo di presentazione delle domande: 20 maggio 2015

In esecuzione alla determinazione 36 del 16/04/2015 è indetto il bando per l'erogazione dei contributi a favore di soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione, per la prima volta, alloggi di proprietà, sfitti alla data di pubblicazione del presente Bando, ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, 2003, n. 6 (*Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica*).

Art. 1 – Finalità e risorse

1. I contributi previsti dal presente Bando hanno la finalità di promuovere la locazione di abitazioni a favore delle persone meno abbienti.
2. Gli interventi sono finanziati dal Fondo per l'edilizia residenziale, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 6/2003, nel quale confluiscono anche le risorse assegnate con il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (*Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*).
3. Le somme di cui al comma 2 sono utilizzate per la concessione di contributi a soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione, per la prima volta, alloggi sfitti alla data di pubblicazione del presente Bando, ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, a favore di locatari meno abbienti, ai sensi dell'art. 6, secondo periodo, della legge regionale 6/2003, secondo le modalità previste dal Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale 6/2003, approvato con DPRReg. 27 maggio 2005 n. 0149/Pres., modificato con DPRReg. 18 dicembre 2006 n. 0393/Pres. e con DPRReg. 24 marzo 2009 n. 079/Pres., da ultimo aggiornato con DPRReg 06 aprile 2010 n. 067/Pres e dalla legge regionale 29 dicembre, n. 18.

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione al Bando

1. Possono partecipare al presente Bando e richiedere il contributo di cui all'articolo 6, secondo periodo, della legge regionale 7 marzo 2003. n. 6, i soggetti pubblici o privati, proprietari di un alloggio sfitto alla data di pubblicazione del presente Bando e che viene messo per la prima volta a disposizione di locatari meno abbienti, ubicato nell'ambito del territorio del Comune di Treppo Grande, aventi i seguenti requisiti:

Per i proprietari persone fisiche:

- a. Essere maggiorenni;
- b. Avere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero, nel caso di cittadino extracomunitario, soddisfare i requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero;

Per i proprietari persone giuridiche:

- a. Avere la sede legale o amministrativa in uno dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.

Per tutti i proprietari pubblici e privati (persone fisiche e persone giuridiche):

- a. Essere proprietario di un immobile sito nel territorio del Comune di Treppo Grande non incluso nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli palazzi di eminenti pregi artistici o storici), che per la prima volta viene messo a disposizione di locatari meno abbienti;
- b. Aver stipulato, successivamente alla pubblicazione del presente Bando e prima della data di scadenza (**mercoledì 20 Maggio 2015**), un contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato, di durata almeno quadriennale, ovvero triennale per i contratti concordati di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 2 della L.431/1998, in relazione ad un immobile precedentemente sfitto;
- c. Aver stipulato il contratto di locazione con un conduttore il cui nucleo familiare abbia le seguenti caratteristiche:
 - un I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica), alla data di stipula del contratto, non superiore a **Euro 31.130,00**;



• un I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) alla data di stipula del contratto, inferiore o uguale a **Euro 11.150,00** e l'incidenza del canone di locazione (al netto degli oneri accessori) rispetto al valore I.S.E. non inferiore al 14%;

ovvero

• un I.S.E.E. alla data di stipula del contratto, inferiore o uguale a **Euro 16.420,00** e l'incidenza del canone di locazione (al netto degli oneri accessori) rispetto al valore I.S.E. non inferiore al 24%.

2. Per i nuclei familiari composti da un solo componente, i valori dell'indice I.S.E.E. di cui al precedente punto sono elevati del 20% e, pertanto, saranno pari, rispettivamente a **Euro 13.380,00** e **Euro 19.704,00**.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 190, come aggiornato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130, la valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 2.

4. I requisiti di cui al presente articolo punti 1) 2) 3) devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e saranno dichiarati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.02.2000, nella domanda di richiesta di contributo, redatta sull'apposito modello.

5. Impedimento alla sottoscrizione: in caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione, la domanda può essere sottoscritta dai soggetti e nei modi indicati agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Art. 3 – Determinazione del contributo

1. L'entità del contributo è determinata nella misura forfetaria del 60% del canone annuo, limitatamente alla prima annualità, risultante da ciascun contratto di locazione. In ogni caso il contributo non può superare l'importo di Euro 3.100,00.

2. Qualora i fondi assegnati dalla Regione non consentano di soddisfare per intero tutte le richieste pervenute, i contributi saranno proporzionalmente ridotti.

3. Gli uffici provvederanno a predisporre gli atti per la liquidazione del contributo agli aventi diritto entro 90 giorni decorrenti dalla materiale disponibilità dei fondi da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 4 – Termini e modalità di presentazione delle domande

1 Le domande devono essere redatte sull'apposito modello predisposto dal Comune, che sarà messo a disposizione dei cittadini presso:

Settore Amministrativo - Ufficio Segreteria Affari generali – Secondo piano - Sede municipale

Sito Internet del Comune: www.comune.treppogrande.ud.it

2. Le domande dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, **fino al 20 maggio 2015** (termine ultimo di presentazione) secondo le seguenti modalità:

1) Consegnata a mano

Le domande potranno essere consegnate direttamente presso il Settore Amministrativo – Ufficio Segreteria Affari generali – Secondo piano - Sede municipale- aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e il martedì dalla 17.00 alle 19.00.

2) Trasmissione tramite il servizio postale

Le domande potranno essere inviate:

tramite servizio postale esclusivamente mediante **RACCOMANDATA A.R.** da inviare al seguente indirizzo: Comune di Treppo Grande – P.zza Marconi 3 – 33010 – Treppo Grande, sottoscrivendo la domanda e allegando una copia fotostatica di un documento d'identità del richiedente. Farà fede la data del timbro postale di partenza.

3) Trasmissione telematica

Qualora il richiedente sia intestatario di una casella di posta certificata, potrà trasmettere l'istanza, debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Comune: comune.treppogrande@certgov.fvg.it. Nel caso in cui la trasmissione avvenga nella modalità telematica, la responsabilità del recapito entro i termini è a completo carico del mittente.

3. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione indicata al successivo articolo 6.

4. Beneficiario del contributo è il richiedente.



Art. 5 – Esclusioni

1. Saranno escluse dal beneficio le domande prive della sottoscrizione nonché quelle pervenute oltre il termine di scadenza.
2. Saranno escluse, inoltre, tutte quelle domande ove il richiedente:
 - non sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Bando;
 - abbia un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;
 - abbia presentato analoga domanda ad altro Comune della Regione Friuli Venezia Giulia;
 - abbia presentato domanda in maniera difforme da quanto previsto dal presente Bando.

Art. 6 – Documentazione da presentare allegata alla domanda

1. Il richiedente dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione:
 - Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente;
 - Se straniero di uno Stato non aderente all'Unione Europea, fotocopia di valido titolo di soggiorno; se tale ultimo documento risulta scaduto, dovrà essere presentata fotocopia della documentazione a comprova dell'avvenuta richiesta di rinnovo;
 - Fotocopia integrale del contratto di locazione riportante gli estremi di registrazione;
 - Fotocopia dell'attestazione I.S.E.E. del conduttore in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
 - Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del conduttore/inquilino;
 - Se straniero di uno Stato non aderente all'Unione Europea, fotocopia di valido titolo di soggiorno; se tale ultimo documento risulta scaduto, dovrà essere presentata fotocopia della documentazione a comprova dell'avvenuta richiesta di rinnovo;
 - Fotocopia della Comunicazione di cessione fabbricato.
2. I richiedenti che scelgono l'accredito bancario o postale devono necessariamente allegare alla domanda **un'attestazione resa dalla Banca o dall'Ufficio Postale contenente l'indicazione del codice IBAN. In difetto ed esclusivamente per gli importi inferiori a Euro 1.000,00.- la scrivente Amministrazione procederà d'ufficio alla liquidazione mediante quietanza propria.**

Art. 7 – Istruttoria delle domande

L'Ufficio Segreteria Affari generali procede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità. Provvede, inoltre, a tutti gli adempimenti previsti dal regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 241/90, è data possibilità al richiedente di partecipare al procedimento amministrativo mediante presentazione di memorie scritte e documenti.

Art. 8 – Controlli e sanzioni

Tutte le dichiarazioni di cui al presente bando, compresa la domanda di contributo, si intendono rese con le formule dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. La firma in calce alla domanda e alle autodichiarazioni allegate deve essere apposta per esteso e in forma leggibile. L'Amministrazione Comunale può opporre rifiuto alla presentazione di una istanza qualora la firma in calce si presenti illeggibile.

Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Il Comune di Treppo Grande si riserva di inviare i nominativi dei richiedenti alla autorità competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione Comunale provvederà al recupero del contributo indebitamente liquidato.



Art. 9 – Liquidazione contributo e termine per il ritiro dello stesso

Il Comune declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta liquidazione imputabile al richiedente per erronea o incompleta indicazione dell'indirizzo o per mancata comunicazione del cambio di residenza e/o domicilio ovvero per disguidi postali.

Coloro che non provvederanno all'incasso del contributo loro erogato entro il termine indicato nella lettera di liquidazione del beneficio perderanno il diritto di ricevere l'importo spettante.

Gli importi non riscossi saranno restituiti alla Regione.

Art. 10 – Disposizioni finali – riferimenti normativi e regolamentari - privacy

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento:

- alla Legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle locazioni di immobili urbani;
- alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;
- al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999;
- all'articolo 6 della Legge Regionale 7 marzo 2003, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni;
- al Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della L.R. 6/2003 approvato con D.P.Reg. n. 149 del 27.05.2005, come da ultimo modificato con Decreto del Presidente della Regione, n. 067 / Pres. del 06.04.2010;
- alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal T.U. sulla Privacy (Decreto Legislativo n. 196/2003).

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Sig.ra Vanda Zanier.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta (in orario di apertura al pubblico) al Responsabile del procedimento che cura l'istruttoria (Sig.ra Vanda Zanier) al seguente numero di telefono: **0432 960147 Int. 6** .

Treppo Grande, il 17/04/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TITOLARE DI P.O.
Il Sindaco
Fto dr.ssa CELOTTI Manuela